

22 Febbraio 2016

PROT. N.



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Francesco BATTISTINI

Andrea MELIS

Alice SALVATORE

Marco DE FERRARI

Gabriele PISANI

Fabio TOSI

avente ad oggetto:

“Disciplina dei percorsi partecipativi nelle procedure decisionali a rilevanza strategica in materia ambientale, e di pianificazione programmazione territoriale”

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il

RELAZIONE alla proposta di legge recante:

“Disciplina dei percorsi partecipativi nelle procedure decisionali a rilevanza strategica in materia ambientale, e di pianificazione programmazione territoriale”

PREMESSA IL DIBATTITO POLITICO ISTITUZIONALE SUL CONFLITTO TRA MODELLO DI GOVERNO DECISIONALE E MODELLO DI GOVERNO PARTECIPATO

La **Corte Costituzionale** nella **sentenza n. 1 del 2014** ha riaffermato due principi fondamentali:

1. I partiti e quindi i rappresentati eletti nei partiti non acquisiscono ruolo costituzionale ma sono solo strumenti di esercizio del diritto di associazione che la costituzione riconosce ai cittadini
2. La sovranità popolare appartiene costituzionalmente ai cittadini anche dopo le elezioni e quindi nessuna legge elettorale può stravolgere questo principio costituzionale

Il cittadino è quindi al centro della democrazia rappresentativa e il cittadino quindi deve essere l'attore del processo decisionale insieme con le istituzioni preposte e a prescindere dalla mediazione dei soggetti partitici organizzati, perché: *“nel sistema della democraticità delle decisioni l'adeguatezza della istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizioni di contraddire”* (**Consiglio di Stato Ad Plen n.14 del 15/9/1999**)

Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche precedente alla sentenza del 2014 sopra citata, ha riconosciuto che, nelle democrazie moderne, la attività discrezionale della P.A. comporta che ogni singola amministrazione non sia più un centro d'imputazione tributario della cura di uno specifico e ben definito interesse, ma è sempre più spesso una figura soggettiva chiamata ad operare scelte dispositive (distributive) di risorse limitate, dopo aver condotto una propedeutica valutazione di compatibilità fra – plurimi - interessi pubblici, e fra questi e quelli dei privati, in relazione ai vari, possibili usi di tali risorse, ciascuno corrispondente ad un dato interesse. Aggiungo che in tali interessi da confrontare sono ormai unanimemente compresi anche quelli c.d. diffusi (ad esempio quelli ambientali e di tutela della salute o della informazione trasparente etc.), basti vedere la normativa, comunitaria e nazionale, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e la trasparenza.

Quindi il vero problema oggi è affiancare agli istituti tradizionali della democrazia rappresentativa: istituti e regole di democrazia partecipativa all'interno degli ordinamenti giuridici vigenti. Occorre quindi sconfiggere la pseudo cultura decisionista che in realtà nasconde un dato di fatto: oggi nelle società delle reti informative senza consenso reale costruito sui territori non si realizza nulla o quasi.

In tal senso si veda la sentenza della **Corte di Giustizia del 20 ottobre 2011** (causa C 474-10) secondo la quale il parere del pubblico deve essere oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra autorità che elabora e approva il Piano/Programma e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la Corte: *“ 49. Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione*

di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”

Tutto ciò in coerenza con l'articolo 6 della convenzione di Aarhus che stabilisce, da un lato, che la partecipazione del pubblico comincia in una fase iniziale del procedimento, vale a dire quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva, e, dall'altro lato, che il pubblico deve avere accesso alle informazioni pertinenti non appena siano disponibili.

Per queste ragioni sia di principio che oggettive occorre che la Regione investa sia in termini normativi che di risorse di bilancio al fine di definire un modello di governo partecipato dei processi decisionali strategici a rilevanza ambientale e territoriale.

LE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEL PDL

a) comma 1 dell'articolo 6 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1: *“1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.”*

b) comma 3 dell'articolo 6 della legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1: *“3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.”*

c) Decisione 2005/370/Ce di approvazione da parte del Consiglio della UE della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

d) commi 1 e 3 dell'articolo 4 del DLgs 195/2005 di recepimento direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: *“1. L'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti... 3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.”*

e) Direttiva 2003/35/CE come recepita dai commi 1bis e seguenti dell'articolo 3-sexies del DLgs 152/2006 sulla partecipazione del pubblico nei processi decisionali di piani e programmi non assoggettabili a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

LE FINALITA' DI UN LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE E IL PDL IN ESAME

Sei possono essere le finalità di una legge sulla partecipazione :

- 1.** Una legge di sostegno alla partecipazione – informazione – comunicazione istituzionale . Nel senso di sostegno organizzativo , finanziario , formativo etc. ai processi partecipativi promossi sia dalle istituzioni che dalla c.d. società civile
- 2.** Una legge di regolamentazione dei processi partecipativi nei diversi processi/procedimenti decisionali oppure che fissi principi generali validi per tutti i procedimenti settoriali e obblighi per i processi decisionali a maggior rilevanza strategica l'avvio di una inchiesta pubblica come disciplinata nell'allegato alla legge
- 3.** Una legge di garanzia e trasparenza sui processi di formazione e comunicazione dei dati informativi a supporto dei processi decisionali
- 4.** Una legge che promuova attività formative del personale regionale sulla cultura della partecipazione, dell'accesso civico: porre in modo netto , anche con previsioni di investimenti organizzativi e finanziari la questione del debito formativo che la PA ha al suo interno rispetto ad una cultura innovativa della partecipazione

DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI

L'articolo 1 individua i procedimenti decisionali disciplinati dalla Regione Liguria ai quali si applica la proposta di legge

L'articolo 2 descrive i principi fondanti del progetti di legge derivati non solo dalla vigente normativa citata dall'articolo 1 ma anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di partecipazione del pubblico ai processi decisionali a rilevanza ambientale e territoriale come rilevato nella Premessa alla presente Relazione.

L'articolo 3 impegna la Giunta Regionale a promuovere una vera e propria politica regionale della partecipazione almeno nei processi decisionali dove si possono sviluppare più facilmente conflitti a livello dei territori. Il fine è nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 portare al centro del modello di governo sia interno che esterno della Regione, la partecipazione informata dei cittadini.

L'articolo 4 fornisce le principali definizioni riprese negli articoli della presente legge, per tutte le altre definizioni si fa riferimento alle leggi regionali e nazionali che disciplinano i procedimenti di cui all'articolo 1.

L'articolo 5 disciplina le modalità di nomina e le competenze del Garante della informazione e partecipazione. Il Garante gestisce un vero e proprio ufficio a supporto delle procedure partecipative disciplinate dalla presente legge ed in particolare convoca e presiede sia il Contraddittorio che l'Inchiesta Pubblica. Sotto il profilo informativo si avvale delle competenze di Arpal e Asl e di altri enti in possesso di elementi informativi utili al processo partecipativo in corso al fine di superare la asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra cittadini singoli e associati versus la pubblica amministrazione decidente nonché i proponenti del progetto, piano programma da valutare e

approvare. Nell'ambito della Inchiesta il Garante è supportato da un Comitato della Inchiesta Pubblica come definito dal successivo articolo 7 del presente progetto di legge.

L'articolo 6 disciplina il contraddittorio pubblico previsto per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS nonché per le procedure di AIA che non si svolgano in contemporanea con le procedure di VIA

L'articolo 7 disciplina il funzionamento della Inchiesta Pubblica che diventa obbligatoria per le procedure di VIA e VAS ordinarie. L'allegato 1 alla proposta di legge stabilisce il numero e le regole minime di funzionamento delle Udienze della Inchiesta Pubblica

L'articolo 8 modifica in vari aspetti le vigenti leggi regionali in materia di VIA e VAS adeguandole alla nuova legge qui proposta. In particolare:

- sono abrogate le norme che fanno riferimento alla Inchiesta Pubblica nelle leggi regionali sulla VIA e la VAS (commi 1 e 2), ma la abrogazione entrerà in vigore solo dopo la formalizzazione della nomina del Garante di cui all'articolo 5 per evitare che si crei un vuoto legislativo in materia di Inchiesta Pubblica;
- si introduce nella legge regionale sulla VIA e sulla VAS l'obbligo per la procedura di verifica di allegare allo studio ambientale preliminare e del rapporto ambientale preliminare anche una sintesi non tecnica per il pubblico (commi 3 e 4)
- si introduce nella legge regionale sulla VIA la possibilità per il pubblico di essere informato dell'avvio della Fase preliminare e di presentare osservazioni (comma 5)
- si introduce nella legge regionale sulla VAS la possibilità per il pubblico di essere informato dell'avvio della fase di consultazione preliminare per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale e di presentare osservazioni (comma 6)
- si introduce nella legge regionale sulla VIA la possibilità per il pubblico di presentare osservazioni in relazione alla completezza della documentazione presentata dal proponente del progetto e per il quale la Autorità Competente ha chiesto integrazioni (comma 7)
- si introduce nella legge regionale sulla VIA l'obbligo per il proponente di depositare copia dell'istanza e della relativa documentazione anche presso le regioni, le autorità competenti e gli enti locali territorialmente interessati dagli impatti. I cittadini residenti nei Comuni territorialmente interessati possono presentare osservazioni nei termini previsti dalla presente legge (comma 8)
- si modifica la legge regionale che disciplina le funzioni e l'organizzazione dell'Arpal introducendo tra le funzioni della unità complessa regionale di questo ente e con la collaborazione dei dipartimenti provinciali territorialmente interessati anche quella relativa al supporto ai percorsi partecipativi previsti per le procedure di VIA, VAS, AIA in relazione alla qualità delle informazioni trattate all'interno dei procedimenti interessati da detti percorsi (comma 9)

L'articolo 9 prevede la istituzione del Registro degli esperti valutatori all'interno del quale, una volta istituito formalmente, il Garante, nella sua funzione di Presidente della Inchiesta Pubblica, sceglierà uno dei tre componenti del Comitato della Inchiesta Pubblica. Le competenze dei membri del Registro dovranno riguardare specificamente le procedure di VIA, VAS e AIA. L'esperto designato dal Garante avrà la funzione di supportare specificamente il lavoro del Garante nella conduzione della Inchiesta Pubblica, mentre il Comitato della Inchiesta comprensivo dei rappresentanti del Comune e del pubblico partecipante alle udienze avrà il compito specifico di redigere il Rapporto Finale della Inchiesta in collaborazione con il Garante e l'esperto valutatore. Nelle more della istituzione del Registro il Garante può nominare comunque l'esperto di cui sopra al fine di garantire comunque la costituzione del Comitato della Inchiesta Pubblica e quindi l'avvio di quest'ultima.

L'articolo 10 disciplina la informazione e partecipazione del pubblico nelle procedure di AIA prevedendo in particolare:

- l'obbligo di svolgere il Contraddittorio pubblico come disciplinato dall'articolo 7 del progetto di legge (lettera a comma 1);
- se la procedura di AIA si svolge contemporaneamente a quella di VIA si applicano le procedure di consultazione di cui all'articolo 8 della presente legge, nell'ambito della procedura integrata VIA AIA (lettera b comma 1);
- le prescrizioni di prevenzione di sanitaria che il Sindaco deve presentare in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'AIA devono essere accompagnate da un Rapporto sullo stato sanitario della popolazione interessata dalla installazione, che dimostri come i diversi portatori d'interesse siano stati effettivamente inclusi nella elaborazione delle prescrizioni (lettera c comma 1).

FRANCESCO BATTISTINI

Proposta di legge regionale recante:

“Disciplina dei percorsi partecipativi nelle procedure decisionali a rilevanza strategica in materia ambientale, e di pianificazione programmazione territoriale”

Articolo 1

Oggetto e Ambito di Applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le procedure di partecipazione del pubblico nei processi decisionali a rilevanza ambientale e territoriale disciplinati dalla seguenti norme:

a) legge regionale 30 Dicembre 1998 n. 38 Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;

b) legge regionale 10 Agosto 2012 n. 32 Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica

c) Titolo III-bis alla Parte II del DLgs 152/2006 Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alle installazioni rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII con esclusione di quelle elencate nell'allegato IX

d) commi 1bis e seguenti dell'articolo 3-sexies del DLgs 152/2006: disciplina procedure partecipative per i piani e programmi non sottoponibili alla legge regionale 10 Agosto 2012 n. 32.

Articolo 2 Principi

1. La presente legge si informa ai seguenti principi di derivazione comunitaria:

a) distinguere l'informazione del pubblico dall'accesso al singolo atto e documento in possesso della Pubblica Amministrazione, in quanto costituisce un obbligo nei confronti del pubblico, affinché sia messo in condizioni di contraddire. A tal fine la Pubblica Amministrazione deve garantire il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità;

b) garantire che il pubblico sia coinvolto fin dall'inizio del procedimento decisionale al fine di una sua efficace partecipazione al processo di valutazione propedeutico alla decisione finale;

c) regolamentare la partecipazione del pubblico prevedendo obbligatoriamente Inchieste Pubbliche;

d) individuare figure di garanzie terze nella gestione delle Inchieste pubbliche;

e) garantire che il pubblico possa avanzare nelle udienze pubbliche alternative e scenari diversi da quelli presentati dalla autorità pubblica e/o dai committenti dei piani programmi progetti;

f) garantire che i risultati delle consultazioni siano oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente alla VIA e la non accoglienza di queste dovrà essere adeguatamente motivata;

g) prevedere, a conclusione delle Inchieste Pubbliche, la possibilità, in accoglimento delle osservazioni, memorie e proposte di alternative e di scenario presentate, l'amministrazione procedente possa concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;

h) promuovere l'utilizzo di strumenti di democrazia diretta da parte dei cittadini secondo regole di garanzie fondate su presupposti di legge e non sulla discrezionalità degli organi di rappresentanza istituzionale.

Articolo 3

Promozione della Partecipazione

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge la Regione svolge i seguenti compiti di promozione della partecipazione:

- a) promuovere le tecniche di coinvolgimento del pubblico più efficaci;
- b) creare una lista di interlocutori tra gli operatori dei mezzi di informazione utilizzabile nello svolgimento delle procedure di partecipazione previste dalla presente legge
- c) organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale nelle materie della partecipazione, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione e degli enti locali;
- d) predisporre le linee guida per la formazione dei programmi di partecipazione del pubblico nelle fasi disciplinate dalla presente legge;
- e) organizzare la costituzione e la gestione del Registro degli esperti valutatori di cui all'articolo 9.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, fatte salve le definizioni della previgente normativa nazionale in materia, si intende per:

- a) Sintesi non tecnica dello Studio preliminare ambientale:** documento ad uso del pubblico da presentare in avvio della procedura di verifica-screening di cui all'articolo 10 della legge regionale 38/1998 in allegato allo Studio preliminare ambientale come previsto dall'articolo 20 del DLgs 152/2006. Il documento deve contenere una descrizione semplificata di quanto indicato dall'allegato IIA della Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- b) Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale preliminare:** documento ad uso del pubblico da presentare in sede di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 13 e dell'allegato B della legge regionale 32/2012;
- c) Pubblico:** ogni persona e/o comunità direttamente o indirettamente coinvolta dal progetto o attività comprese le associazioni ambientaliste, le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative, gli organismi professionali territorialmente interessati, nonché tutti i soggetti individuati dai percorsi partecipativi e programmi di informazione disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale. Nella definizione di pubblico rientrano anche i cittadini residenti nei Comuni interessati dalla procedura di cui al comma 2 articolo 13-bis legge regionale 38/1998 e del comma 1 articolo 6 della legge regionale 32/2012;
- d) Garante della informazione e partecipazione:** è una figura terza, rispetto alla struttura regionale, disciplinata dall'articolo 5 della presente legge;
- e) Contraddittorio pubblico:** evento di presentazione al pubblico dell'avvio delle procedure di verifica di VIA e di VAS e della procedura di AIA, nonché dalle procedura di approvazione dei piani/programmi non soggetti a VAS ex commi 1bis e seguenti dell'articolo 3-sexies del DLgs 152/2006, disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) Inchiesta Pubblica:** attività di partecipazione disciplinata dall'articolo 7 e dall'allegato 1 della presente legge. L'Inchiesta Pubblica si svolge internamente al procedimento di VIA ex articolo 11 legge regionale 38/1998 e VAS ex articoli 9 e 10 della legge regionale 32/2012 ed è distinta da eventuali percorsi partecipativi che potranno svolgersi preliminarmente all'apertura del procedimento disciplinato dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.
- h) Alternative:** le alternative, compresa la opzione zero, pensate per conseguire gli obiettivi di una azione, comprese le alternative alla proposta e le alternative pensate per il raggiungimento della proposta (alternative di sito, di processo, di tecniche di mitigazione);
- i) Scenario:** descrizione coerente dell'evoluzione prevista per una data area a seguito delle azioni di piano/programma, che tiene conto anche delle variabili che non sono sotto il controllo né del progettista né dell'autorità procedente che approva il piano/programma, ma che possono influire in maniera determinante sugli esiti del piano/programma.

Articolo 5 Il Garante della informazione e partecipazione

- 1.** Entro 3 mesi dalla approvazione della presente legge e successivamente dall'insediamento della nuova Assemblea Legislativa è nominato il Garante della informazione e partecipazione
- 2.** Il Garante è nominato, sulla base dei curricula presentati attraverso l'avviso pubblicato sul BURL, con deliberazione della maggioranza di due terzi dell'Assemblea Legislativa.
- 3.** Il Garante deve possedere diploma di laurea e idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della sociologia, della scienza della comunicazione, della programmazione/pianificazione territoriale e dell'ambiente.
- 4.** Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la pubblicazione di tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti di VIA, VAS e AIA;
 - b) redige il bilancio delle osservazioni del pubblico all'interno dei procedimenti di VIA, VAS, AIA tenuto conto dei criteri di valutazione e/o autorizzazione previste dalla singole norme che disciplinano dette procedure;
 - c) convoca e presiede il contraddittorio pubblico di cui all'articolo 6 della presente legge;
 - d) presiede l'Inchiesta Pubblica di cui all'articolo 8 della presente legge
 - c) gestisce la sezione web "Inchiesta Pubblica" all'interno del sito della Regione
- 5.** Il Garante, con il supporto dell'Arpal ex lettere e), f), g) articolo 4 legge regionale 20/2006 nonché le strutture preposte alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario ai sensi della Legge regionale 41/2006, svolge all'interno delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge i seguenti ulteriori compiti di servizio al pubblico partecipante a dette procedure:
 - a) messa a disposizione di dati , studi , atti istruttori rilevanti ai fini del procedimento decisionali interessato;
 - b) verifica attendibilità e completezza dei dati forniti dal committente del progetto e/o della autorità procedente;
 - b) messa a punto di tecniche di simulazione degli impatti di eventuali scenari e/o alternative.
- 7.** L'attività del Garante è supportata da un apposito ufficio costituito con provvedimento della Giunta Regionale entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge
- 8.** l'indennità del Garante, il funzionamento del suo ufficio nonché del Contraddittorio pubblico e della Inchiesta Pubblica sono coperti sulla base di una percentuale, definita con apposito provvedimento della giunta regionale, degli oneri istruttori previsti dalla vigente normativa in materia di VIA e AIA. Il provvedimento dovrà anche definire la percentuale a carico del bilancio regionale, nonché della Autorità Procedenti per i piani non regionali, in relazione alle procedure di VAS su piani e programmi di competenza pubblica.

Articolo 6 Contraddittorio Pubblico

1. Entro 15 giorni dall'avvio della procedure come definite dalla lettera e) comma 1 articolo 4 della presente legge, il Garante della informazione e partecipazione convoca un Contraddittorio Pubblico alla presenza del proponente del progetto o dalla Autorità procedente del piano/programma.

2. Il Contraddittorio Pubblico deve essere organizzato secondo le seguenti modalità:

a) il Contraddittorio deve essere organizzato nella sede del Comune territorialmente interessato dal progetto piano/programma. Per i Piani e Programmi di iniziativa regionale il contraddittorio dovrà essere organizzato in ogni capoluogo di Provincia della Regione;

b) l'avviso della convocazione dell'evento deve essere pubblicizzato in coerenza con quanto disposto sulle modalità della pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di VIA, VAS e AIA;

c) i partecipanti alla presentazione devono essere specificamente informati sui loro diritti di partecipazione

d) devono essere illustrate le principali alternative e scenari prese in esame in relazione sia al progetto che al piano/programma soggetti a VIA, VAS, AIA, anche con l'ausilio di apposita documentazione da distribuire durante la presentazione;

e) deve essere distribuita tra gli intervenienti una scheda sulle modalità di presentazione delle osservazioni da parte del pubblico predisposta dal Garante della Informazione e Partecipazione con la collaborazione della Autorità Competente;

f) deve essere presieduto dal Garante che stenderà il verbale.

3. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ed è pubblicato sul Burl, sull'albo Pretorio del Comune territorialmente interessato. Per le procedure di AIA di competenza della Provincia deve essere pubblicato anche sull'albo pretorio on line della stessa. Entro 15 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia espresso opinioni, proposto documenti e osservazioni citate/i nel verbale può chiederne la rettifica.

4. se dal verbale del contraddittorio risultassero problematiche ambientali e di conflitto significative e non rilevate nella fase di presentazione del progetto, piano o programma il Garante si riserva, sentita l'Autorità Competente, di decidere l'avvio di una Inchiesta Pubblica ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 7 Inchiesta Pubblica

- 1.** L'Inchiesta Pubblica, di seguito Inchiesta, è obbligatoria per le procedure di VIA ordinaria ex articolo 11 legge regionale 38/1998 e per le procedure di VAS di cui all'articolo 9 della legge regionale 32/2012.
- 2.** L'Inchiesta si svolge secondo le modalità della presente legge e delle linee guida di cui all'allegato 1 della presente legge.
- 3.** L'Inchiesta è convocata dal Garante per la informazione e partecipazione, che la presiede, entro 30 giorni dall'avvio dei procedimenti di VIA e VAS e deve essere conclusa nei 60 giorni successivi.
- 4.** L'indizione dell'Inchiesta è pubblicata mediante avviso sulla sezione web "Inchiesta Pubblica" del sito della Regione nonché su almeno due quotidiani a diffusione regionale. L'avviso è altresì inviato alle sedi dei portatori di interesse da individuare, da parte del Garante, secondo i criteri di cui all'allegato 2 alla presente legge e della scheda di auto segnalazione di cui all'allegato 3 alla presente legge, nonché ai soggetti che abbiano già presentato osservazioni e memorie.
- 5.** L'avviso di cui al comma 4 dovrà contenere almeno:
 - a) l'indicazione del proponente e/o della Autorità procedente;
 - b) l'indicazione del progetto e/o del piano programma presentato e della relativa localizzazione;
 - c) l'indicazione del link alla sezione Inchiesta Pubblica del sito web della Regione, dove consultare la documentazione presentata in sede di avvio del procedimento nonché quella successivamente prodotta durante lo svolgimento della Inchiesta;
 - d) l'indicazione della sede dell'Inchiesta;
 - e) l'indicazione del Presidente dell'Inchiesta ;
 - f) l'indicazione della data e della sede dell'Udienza Preliminare di cui al paragrafo 3 allegato 1 alla presente legge.All'avviso dovrà essere allegata la scheda di auto segnalazione di cui all'allegato 3 alla presente legge che sarà distribuita anche nella Udienza Preliminare della Inchiesta di cui alle linee guida dell'allegato 1 alla presente legge.
- 6.** L'avvio della Inchiesta non sospende i termini dei procedimenti di VIA e VAS salvo che il proponente dell'opera soggetta a VIA o l'autorità procedente del Piano e/o Programma non dichiarino di voler accogliere quanto emerso fino a quel momento dalla Inchiesta.
- 7.** L'Inchiesta si svolge nel Comune territorialmente interessato dal progetto e piano/programma sottoposti alle procedure di VIA e VAS. Per i Piani e Programmi di competenza regionale l'Inchiesta si svolge nella sede della Regione.
- 8.** Lo svolgimento dell'Inchiesta è supportato da un Comitato per l'Inchiesta Pubblica di seguito Comitato, presieduto dal Garante. Il Comitato è composto da tre membri: il Garante con funzioni di Presidente, un rappresentante designato dal Comune territorialmente interessato, un esperto di impatti relativi al progetto o al piano/programma oggetto della procedura di VIA o di VAS, un rappresentante del pubblico. L'esperto di impatti è scelto dal Garante nell'ambito dell'Albo degli esperti valutatori di cui all'articolo 9, il rappresentante del pubblico è designato nella Udienza Preliminare della Inchiesta di cui all'allegato 1. Il Comitato è costituito formalmente alla Udienza

Preliminare di avvio della Inchiesta. Per i Programmi e i Piani di competenza regionale non è prevista la costituzione del Comitato, salvo diversa decisione del Garante.

9. I membri del Comitato dovranno avere competenze e curriculum professionali adeguati alle procedure di VIA e VAS. Il Comitato ha compiti di supporto tecnico scientifico ai lavori istruttori dell'Inchiesta e al Presidente nella preparazione e gestione delle udienze nonché nella redazione del Rapporto Finale di cui al comma 8 del presente articolo.

10. L'Inchiesta si svolge attraverso udienze pubbliche e audizioni convocate, presiedute e regolamentate dal Presidente nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 1. Le Udienze successive alla Udienza Preliminare sono convocate secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. I verbali delle Udienze e Audizioni sono pubblicati sulla sezione web "Inchiesta Pubblica" del sito della Regione Liguria.

11. L'Inchiesta si conclude con:

- a) un Rapporto Finale redatto dal Comitato secondo le modalità di cui al comma 8 del presente articolo
- b) un Parere Finale redatto dal Presidente secondo le modalità del comma 9 del presente articolo.

12. Il Rapporto Finale deve contenere almeno:

- a) la storia del progetto
- b) la presentazione dei problemi di impatto ambientale e sociale emersi dall'Inchiesta
- c) una sintesi dei principali argomenti presentati dai partecipanti
- d) l'analisi delle osservazioni del pubblico e le repliche del proponente
- e) il registro dei verbali di Udienza
- f) la lista dei partecipanti all'Inchiesta
- g) la biografia ed il curriculum dei membri della Commissione

13. Il Parere Finale è elaborato dal Presidente, sentito il Comitato, sulla base del Rapporto dell'Inchiesta nonché dei verbali della Udienza Finale, e lo invia alla Autorità Competente. Il Parere Finale conterrà proposte di prescrizioni ed indirizzi per l'Ufficio Competente ai fini dell'elaborazione del rapporto finale del procedimento nonché per l'Autorità competente ad emanare il giudizio finale di VIA.

14. Il Presidente pubblica il Rapporto Finale e il Parere sulla sezione web "Inchiesta Pubblica" della Regione e contemporaneamente invia avviso della avvenuta pubblicazione a:

- a) due quotidiani a diffusione regionale e locale;
- b) a tutti i soggetti inserite nella liste dei partecipanti allegata al Rapporto;

15. Copia del Rapporto Finale e del Parere sono messi a disposizione del pubblico in versione cartacea presso l'Autorità Competente ed il Garante nonché del Comune nel cui territorio si è svolta la Inchiesta Pubblica.

16. Il provvedimento motivato di VAS di cui alla lettera b) comma 5 articolo 10 della legge regionale 32/2012 deve contenere una apposita sezione in cui vengono descritte le motivazioni su come l'Autorità Competente ha tenuto debitamente in considerazione:

- a) le osservazioni del pubblico,
- b) le conclusioni della Inchiesta,

c) le prescrizioni del Parere del Presidente della Inchiesta.

17. la decisione conclusiva del procedimento di VIA di cui al comma 9 articolo 13 della legge regionale 38/1998 deve contenere una apposita sezione in cui vengono descritte le motivazioni su come l'Autorità Competente ha tenuto debitamente in considerazione:

a) le osservazioni del pubblico,

b) le conclusioni della Inchiesta,

c) le prescrizioni del Parere del Presidente della Inchiesta.

18. considerata la rilevanza dell'impatto del progetto piano o programma, della partecipazione alla Inchiesta, del livello di consenso raggiunto in sede di stesura del R apporto Finale, la Giunta Regionale può promuovere un accordo tra il proponente il progetto, l'autorità procedente del Piano/programma al fine di recepire nel provvedimento finale di VIA e VAS le conclusioni della Inchiesta ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/1990.

Articolo 8 modifiche alle leggi regionali 38/1998 e 32/2012

- 1.** i commi 5, 6 7, e 8 dell'articolo 11 della legge regionale 38/1998 sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione sul Burl della nomina del Garante di cui all'articolo 5.
- 2.** l'articolo 11 della legge regionale 32/2012 è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione sul Burl della nomina del Garante di cui all'articolo 5.
- 3.** il comma 1 articolo 9 della legge regionale 38/1998 è sostituito dal seguente: *"1 Sono sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla necessità della VIA, i progetti di cui all'allegato 3, salvo quanto disposto dall'articolo 2 comma 4. La richiesta del proponente contiene una descrizione del progetto e lo studio ambientale preliminare, comprensivo della sintesi non tecnica, contenente i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, secondo quanto indicato nell'allegato 5."*
- 4.** alla fine del comma 1 articolo 8 della legge regionale 32/2012 si aggiunge il seguente periodo: *"il rapporto preliminare deve contenere una sintesi non tecnica per il pubblico"*.
- 5.** dopo il comma 2 articolo 9 della legge regionale 38/1998 è aggiunto il seguente comma: *"2-bis. L'avvio della fase di consultazione di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul Burl e sulla sezione VIA procedimenti in corso della Regione, insieme con i documenti di cui al comma 2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni all'indirizzo indicato nell'avviso."*
- 6.** dopo il comma 2 articolo 8 legge regionale 32/2012 è aggiunto il seguente comma: *"2-bis. La Convocazione della Conferenza istruttoria di cui al comma precedente deve essere pubblicata con apposito avviso sul Burl e sulla sezione VAS procedure in corso della Regione. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare osservazioni sulla elaborazione dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1"*.
- 7.** dopo il comma 1-bis articolo 13 della legge regionale 38/1998 è aggiunto il seguente comma: *"1-tris: "entro il termine di cui al comma precedente chiunque può presentare osservazioni sulla completezza della documentazione presentata dal proponente"*.
- 8.** dopo il comma 2 articolo 13bis della legge regionale 38/1998 è aggiunto il seguente comma: *"3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il proponente è tenuto a depositare copia dell'istanza e della relativa documentazione anche presso le regioni, le autorità competenti e gli enti locali territorialmente interessati dagli impatti. I cittadini residenti nei Comuni territorialmente interessati possono presentare osservazioni nei termini previsti dalla presente legge"*
- 9.** Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 5 articolo 5 della presente legge, al comma 4 articolo 11 legge regionale 20/2006 è aggiunta la seguente lettera: *"l) supporto, in collaborazione con i dipartimenti provinciali, ai percorsi partecipativi previsti per le procedure di VIA, VAS, AIA in relazione alla qualità delle informazioni trattate all'interno dei procedimenti interessati da detti percorsi"*.

Articolo 9 Registro esperti valutatori

- 1.** Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale delibera i criteri e le modalità per la istituzione del Registro degli esperti valutatori per il Comitato della Inchiesta Pubblica.
- 2.** nelle more della istituzione del Registro di cui al comma 1 il Garante di cui all'articolo 5 designa l'esperto da designare nel Comitato della Inchiesta Pubblica sulla base di apposito curriculum in materia di procedure di VIA, VAS, AIA.

Articolo 10 partecipazione del pubblico nell'AIA

1. alle installazioni di cui alla lettera c) comma 1 articolo 1 della presente legge, in attuazione della lettera c) comma 7 articolo 7 del DLgs 152/2006, si applicano le seguenti procedure di consultazione del pubblico:

a) il contraddittorio pubblico di cui all'articolo 6;

b) se la procedura di AIA si svolge contemporaneamente a quella di VIA si applicano le procedure di consultazione di cui all'articolo 7, nell'ambito della procedura integrata VIA AIA prevista dal comma 2 articolo 10 del DLgs 152/2006;

c) le prescrizioni di prevenzione di sanitaria di competenza del Sindaco del Comune interessato ai sensi del comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006, devono essere accompagnate da un Rapporto sullo stato sanitario della popolazione interessata dalla installazione, che dimostri come i diversi portatori d'interesse siano stati effettivamente inclusi nella elaborazione delle prescrizioni.

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA SU SEDE E MODALITÀ di GESTIONE DELLE UDIENZE PUBBLICHE di CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO

1. Sede dell'Inchiesta Pubblica

1.1. L'Inchiesta Pubblica ha la sua sede ufficiale presso il Comune nell'ambito del quale il progetto è localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con riferimento al territorio interessato. Relativamente ai Piani e Programmi su scala sovra comunale la decisione sulla sede ufficiale dipenderà da un accordo tra il Presidente e i Comuni interessati territorialmente dal Piano/Programma.

1.2. Il Comune sede dell'Inchiesta Pubblica dovrà aprire, presso uno dei propri uffici, un apposito fascicolo presso il quale dovranno essere raccolte le osservazioni, le memorie e le richieste di udienze e/o audizioni, le richieste di copie della documentazione relativa al procedimento di VIA e di VAS.

1.3. Il fascicolo di cui al comma 2 è tenuto dal Presidente che ne curerà l'archiviazione dei documenti in esso raccolti, nonché la messa a disposizione di copie per il pubblico che ne faccia richiesta formale al Presidente.

1.4. Il Presidente potrà, tenuto conto dell'estensione territoriale e della rilevanza dell'impatto del progetto nonché del livello della partecipazione all'Inchiesta, disporre l'apertura di sportelli informativi decentrati rispetto alla sede ufficiale dell'Inchiesta Pubblica. La gestione di tali sportelli sarà effettuata da parte del Presidente o persona da lui delegata dipendente della Provincia o del Comune interessato ai sensi del paragrafo 1.1.

2. Udienze Pubbliche: tipologia

2.1. Si distinguono in obbligatorie e facoltative.

2.2. Sono obbligatorie e quindi devono essere convocate dal Presidente:

- Udienza preliminare;
- Udienza finale.

2.3. Sono facoltative e sono rimesse alla discrezionalità del Presidente:

- Udienze negoziali;
- Audizioni tecniche.

3. Udienza preliminare

3.1. E' convocata per presentare i diritti e dei doveri dei partecipanti all'Inchiesta Pubblica da parte del Presidente nonché del Comitato.

3.2. Nell'Udienza preliminare verrà distribuita ai partecipanti copia della scheda per la presentazione delle osservazioni nonché copia della scheda di autosegnalazione di cui alle appendici 1 e 2 del presente allegato.

3.3. Nell'udienza preliminare sarà definito il calendario dei lavori dell'Inchiesta Pubblica comprensivo delle Udienze non obbligatorie, dei termini per la presentazione delle osservazioni e della durata dell'Inchiesta.

4. Il Presidente, anche su richiesta del pubblico partecipante, può, sentito il responsabile del procedimento, prorogare la scadenza dell'Inchiesta nel rispetto del termine del procedimento di valutazione.

4. Udienze negoziali

4.1. Sono convocate a discrezione del Presidente e su richiesta del pubblico partecipante:

- a) per approfondire aspetti specifici del progetto, per svolgere audizioni di esperti anche su richiesta del pubblico, per discutere memorie di replica del proponente alle osservazioni del pubblico;
- b) in località isolate e poco popolate al fine di permettere una conoscenza più diffusa delle preoccupazioni del pubblico non organizzato in partiti, associazioni, comitati;
- c) al fine di fornire informazioni sulla procedura di partecipazione nonché per individuare i problemi e il loro ordine di priorità e permettere ai partecipanti di prepararsi per l'Udienza Finale.

5. Audizioni tecniche

5.1. Su richiesta del pubblico partecipante il Presidente può prevedere riunioni specifiche del Comitato alla presenza di esperti indicati dal pubblico partecipante. Di queste riunioni dovrà essere redatto verbale che sarà inserito nel Rapporto Finale dell'Inchiesta Pubblica.

6. Udienza Finale

7.1. L'Udienza Finale è finalizzata a condividere il Rapporto Finale

7.2. La condivisione non deve essere intesa come approvazione formale del Rapporto Finale da parte dei partecipanti alla Udienza Finale. Le Udienze della Inchiesta Pubblica come la stessa non costituiscono un organo collegiale che delibera a maggioranza .

7.3. Condivisione del Rapporto Finale significa che tutti i partecipanti alla Inchiesta devono vedere riconosciuto il proprio punto di vista, espresso nelle Udienze e/o nelle memorie scritte presentate durante i lavori della Inchiesta.

7.4. Ai fini del punto 7.3. il Rapporto Finale è costituito:

- a) da parti che possono essere oggetto di modifica automatica sulla base di richieste precise dei partecipanti alla Inchiesta : Bilancio delle Osservazioni e Bilancio delle Udienze che si limitano a riportare sinteticamente e sistematicamente ¹ quanto espresso dai partecipanti alla Inchiesta Pubblica
- b) parti che possono essere modificate solo per decisione della Commissione : Storia del procedimento, Storia del Conflitto, Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio del Consenso

7.5. Considerato quanto espresso nei punti precedenti del presente Paragrafo fino alla Udienza Finale sarà possibile presentare:

- a) **Richieste di Conformità** scritte² di sostituzione delle parti relative al Bilancio delle Osservazioni e al Bilancio delle Udienze, nel caso in cui queste non riportino fedelmente il punto di vista del soggetto o del singolo cittadino interveniente.
- b) **Richiesta di Precisazione Tecnica** in cui si sottolineano eventuali inesattezze tecniche e amministrative riportate nel Rapporto Finale
- c) **Memoria di Contestazione** scritta nel caso in cui non si condivide l'impianto metodologico complessivo del Rapporto Finale comprese quindi anche le parti diverse dai Bilanci e cioè : Storia del procedimento, Storia del Conflitto, Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio del Consenso

¹ La sistematizzazione segue unicamente le liste di controllo della DGR 1069/1999 sulla base delle quali la Autorità Compete predispose il Rapporto interdisciplinare sull'impatto di cui il Rapporto Finale e il Parere Finale della Inchiesta Pubblica sono parti integranti

² Per richiesta scritta si può intendere sia un testo inviato via fax o via mail ma anche un testo a penna presentato la sera stessa della Udienza Finale .

7.6. Relativamente alla **Richiesta di Conformità** di cui alla lettera a) punto 7.5. Il Presidente sentito il Comitato provvederà a modificare la parte dei due Bilanci prendendo semplicemente atto della richiesta stessa.

7.7 La **Richiesta di Precisazione Tecnica** di cui alla lettera b) punto 7.5. potrà essere utilizzata per modificare il Rapporto Finale se condivisa alla unanimità dai membri Comitato (compresi i membri rappresentanti del pubblico). In caso di mancato raggiungimento della unanimità verrà allegata automaticamente al Rapporto finale in una apposita **sezione** relativa agli **Atti di Contestazione del Rapporto Finale**

7.8. La **Memoria di Contestazione** di cui alla lettera c) punto 7.5. verrà allegata automaticamente al Rapporto finale nella sezione relativa agli atti di contestazione del Rapporto Finale.

7.9. I documenti di cui al punto 7.5. potranno anche essere illustrati nella Udienza finale secondo tempi regolamentati dal Presidente nel rispetto della funzionalità e della massima trasparenza dei lavori della Udienza.

7.10. Il Rapporto Finale potrà contenere parti oggetto di elaborazione autonoma del Comitato, espressamente indicate, quali chiarimenti tecnico giuridici, al fine di una completa interpretazione/valutazione del Rapporto Finale da parte sia dell'Ufficio competente che del pubblico interessato.

Allegato 2

Categorie di pubblico da invitare alla Inchiesta Pubblica

Prima che pensare ad un elenco di soggetti organizzati o meno occorre definire gli interessi che possono sottendere alla partecipazione alla Inchiesta Pubblica.

In questo senso occorre distinguere due grandi categorie di interessi :

- interessi generici legati alla residenza vicina al sito interessato dal progetto
- interessi economici, sociali culturali, ideologici

All'interno delle due grandi categorie esistono però ulteriori differenze che devono essere valutate dal Garante per la Informazione e la Partecipazione al fine di individuare non solo il pubblico interessato ma le esigenze omogenee dei vari sottogruppi da tenere in considerazione soprattutto in relazione allo spazio potenzialmente interessato dall'impatto ambientale del progetto piano programma nonché alle eventuali alternative e misure di mitigazione al progetto piano programma oggetto di VIA e/o VAS, ma soprattutto al fine di comprendere le soluzioni al potenziale conflitto.

Sulla base di quanto sopra e a titolo meramente esemplificativo si possono individuare tre macro categorie di pubblico da coinvolgere nella Inchiesta Pubblica,

- A. singoli e organizzati, toccati dagli effetti del progetto, piano programma da valutare e approvare;
- B. le associazioni a tutela dell'ambiente riconosciute a livello nazionale (ex lege istitutiva del Ministero dell'Ambiente) ed operanti sul territorio;
- C. le altre organizzazioni interessate quali:
 - C1: le associazioni rappresentanti degli interessi economici e sociali,
 - C2: le associazioni dei consumatori,
 - C3: le associazioni espressione di interessi socio culturali e professionali compresi ordine professionali

Con riferimento alla procedura di valutazione in oggetto, tali categorie potrebbero essere così individuate:

- le associazioni di cui alla categoria B potranno essere quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente e che hanno sedi operative a livello locale;
- le associazioni di cui alla categoria C1 potranno essere individuate in quelle partecipanti a tavoli di concertazione già operanti a livello locale;
- le associazioni di cui alle categoria C2 e C3 potranno essere individuate tra quelle costituite a livello nazionale/regionale e con sedi operative in ambito locale. In particolare, per i consumatori il riferimento può essere l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi del Codice del Consumo

Sulla base di tali considerazioni, vengono indicati, **a titolo non esaustivo**, i seguenti soggetti:

- Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Massa Carrara;
- Associazione industriali;
- CNA
- Confartigianato

- Confederazione Italiana Agricoltori ;
- Agriturist – Unione provinciale agricoltori;
- Confagricoltura;
- Confcommercio;
- Confesercenti;
- Ordine degli architetti;
- Ordine degli Ingegneri;
- Ordine dei geologi;
- Collegio dei geometria;
- Collegio dei Periti agrari;
- Collegio dei Periti industriali;
- Italia Nostra;
- Legambiente;
- W.W.F.;
- C.I.S.L.;
- C.G.I.L.;
- U.I.L.;
- U.G.L.

ALLEGATO 3

SCHEMA TIPO PER LA SEGNALAZIONE E L'AUTOSEGNALAZIONE DI ASSOCIAZIONI

SCHEMA TIPO PER LA SEGNALAZIONE E L'AUTOSEGNALAZIONE DI ASSOCIAZIONI – COMITATI – ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA SOCIO ECONOMICA E CULTURALE

_____, li _____

Al Garante della Informazione e Partecipazione
Regione Liguria

L'Associazione

denominata _____

Con sede a _____

Via _____

Tel. n. _____ Fax n. _____

Mail _____

La cui area di intervento si estende ai seguenti comuni:

CHIEDE

Di essere consultata ed informata:

1. sullo studio e/p il rapporto di impatto del (nome e località dell'intervento)

2. sui progetti, piani programmi sottoposti a procedura di VIA e/o di VAS che ricadano sul territorio dei Comuni sopra indicati

Il Sig. _____,

Residente a _____,

in Via _____ n. _____,

è il referente dell'associazione

FRANCESCO BATTISTINI

ANDREA MELIS

ALICE SALVATORE

MARCO DE FERRARI

GABRIELE PISANI

FABIO TOSI